



COMUNE DI TORREGLIA
(PROVINCIA DI PADOVA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E
L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIOBASE PER
LA TELEFONIA CELLULARE

Approvato con delibera di C:C: n.67 del 29.12.2000

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di interventi d'installazione, modifica e adeguamento degli impianti di telecomunicazione fissi per la telefonia cellulare, in conformità alle norme vigenti e in attuazione della Legge Regionale 9 luglio 1993, n. 29.

Art. 2 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi fissi per la telefonia cellulare.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) *gestore*: è un singolo soggetto concessionario del servizio di telefonia cellulare;
- b) *antenna radiobase*: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 5 watt;
- c) *microantenna*: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna inferiore a 5 watt;
- d) *impianto radiobase*: è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una microantenna, di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
- e) *stazione radiobase*: è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- f) *macrostazione*: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- g) *microstazione*: insieme costituito da traliccio o apposita struttura, oppure da esistente sostegno (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da una microantenna;
- h) *limiti di esposizione*: sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art. 3 D.M. 381/98);

- i) *misure di cautela*: sono i valori di campo elettromagnetico che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (art. 4 D.M. 381/98);
- j) *obiettivo di qualità*: è il valore di campo elettromagnetico determinato da un impianto radiobase e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, inteso come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare insieme alle radiotelecomunicazioni in regime di liberalizzazione, e dall'altro la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile. Nel presente regolamento, a seguito dell'esistente ed eterogeneo inquinamento elettromagnetico dovuto alla radiotelecomunicazione e al fatto che l'obiettivo di qualità non è attualmente definito da parte degli organi competenti, si è assunto un obiettivo di qualità che deve essere rispettato fin da subito dagli impianti radiobase di nuova installazione e deve essere conseguito nel breve periodo da quelli esistenti, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 4 – Criteri per la scelta del sito

1. L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente negli immobili di proprietà comunale.
2. In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario vengano adottate le migliori tecniche disponibili, valutabili dagli uffici comunali, per inserire l'intervento nel suo contesto ambientale e paesaggistico.
3. Ai fini di raggiungere obiettivi di qualità urbanistico-ambientali l'Amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni per quegli impianti che prevedano di utilizzare tralicci esistenti già usufruiti da altri gestori.

Art. 5 - Prescrizioni e obiettivi di qualità

1. È consentita l'installazione degli impianti delle antenne radiobase solo su:
 - a) traliccio posizionato a terra (tipologia row-land);
 - b) edificio (tipologia roof-top), purché non adibito a residenza né a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore, ovvero a più di otto ore complessive nell'arco della giornata;

2. Le microantenne dovranno essere installate in immobili di proprietà comunale (compresi pali di illuminazione), ad esclusione delle aree a parco attrezzato, asili nido, asili, scuole, palestre, biblioteche, strutture sociosanitarie.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente riguardo ai limiti di esposizione relativi alle onde elettromagnetiche per il complesso degli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, in base al principio cautelativo, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche e quindi di tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine, l'obiettivo di qualità viene individuato, nei valori minimi previsti dalla normativa vigente più restrittiva, attualmente dal D.M. n. 381 del 10.09.98.

Art. 6 - Documenti per la presentazione delle istanze

Le istanze per l'installazione delle macrostazioni per telefonia cellulare vanno presentate al Settore Edilizia Privata e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti:

- a) scheda dati anagrafici e dati tecnici;
- b) valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale ottenuto come somma quadratica delle intensità dei campi elettromagnetici di progetto e di quelli eventualmente esistenti. Questa valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione, con le stesse modalità descritte nel protocollo di valutazione ARPAV. Tale valutazione presuppone uno scambio di informazioni tecniche tra i gestori, per cui il dichiarante dovrà avere inviato una richiesta di dati tecnici agli altri gestori e per conoscenza anche all'ARPAV. Il gestore dovrà inoltre dimostrare il rispetto dell'obiettivo di qualità così come definito all'art. 5, comma 3, del presente regolamento;
- c) parere preventivo dell'ARPAV;

- d) documentazione attestante la destinazione d'uso dell'edificio eventualmente interessato dall'impianto e della sua conformità secondo quanto previsto dall'art. 5, punto 1.
- e) La stipula della convenzione tra il gestore e l'Amministrazione Comunale costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'impianto richiesto.

Art. 7 - Controllo sugli impianti

1. Nell'ipotesi di superamento dei limiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli impianti esistenti, va data comunicazione all'ARPAV per l'attivazione dei procedimenti di competenza.
2. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" n. 267 del 18.08.2000.
3. A tali fini l'Amministrazione Comunale, in sede di attivazione degli impianti o anche successivamente, attraverso l'ARPAV, con oneri a carico del gestore, verifica l'effettiva rispondenza delle emissioni al presente regolamento: l'Amministrazione può esigere dai gestori le condizioni di trasmissione che ritiene più opportune ai fini della verifica e dell'effettiva rispondenza delle emissioni al presente regolamento.

Art. 8 - Norma transitoria per l'adeguamento degli impianti esistenti

1. Le disposizioni del presente regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.
2. I gestori degli impianti esistenti dovranno presentare, entro 120 giorni dall'esecutività del presente regolamento, la documentazione tecnica prevista dall'art. 6, atta a dimostrare il rispetto dei limiti di esposizione di cui alla normativa vigente e dell'obiettivo di qualità così come definito dal precedente art. 5 comma 3.
3. Nell'ipotesi di mancato rispetto dell'obiettivo di qualità degli impianti esistenti i gestori sono tenuti a procedere al risanamento degli impianti entro 12 mesi dall'esecutività del presente regolamento.